



SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE PIERLUIGI ROMANO

Insegnamento diritto commerciale

Scheda di approfondimento 1

BENEFICIO ESCUSSIONE PREVENTIVA

MASSIME GIURISPRUDENZIALI

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 27 Settembre 2018, n. 23260

Iscrizione a ruolo in violazione del "*beneficium excussionis*" - Illegittimità - Vizio proprio della cartella - Fondamento.

L'iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del "*beneficium excussionis*", conformando l'attività di riscossione, è illegittima e tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su quest'ultima quale vizio proprio della stessa (Il Caso.it).

Cassazione civile, sez. I, 16 Marzo 2018, n. 6650

Debiti assunti dalla società di persone - Natura - Debiti personali dei soci illimitatamente responsabili - Esclusione - Garanzia ex lege - Fondamento.

I debiti assunti da una società di persone non possono essere considerati debiti personali dei suoi soci illimitatamente responsabili, essendo riconducibili esclusivamente alla società, nei confronti dei quali i soci illimitatamente responsabili assumono piuttosto la posizione e il trattamento di garanti "*ex lege*", come è dimostrato dalla possibilità che i soci prestino fideiussione per le obbligazioni della società ai sensi dell'art. 1936 c.c. (Il Caso.it).

Tribunale Cuneo, 19 Dicembre 2016

Concordato società di persone - Blocco delle azioni esecutive sul patrimonio dei soci illimitatamente responsabili - Ammissibilità dell'esecuzione dei creditori particolari del socio.

Il blocco delle azioni esecutive previsto dall'art. 168 l. fall. non si estende al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili che rimane assoggettabile alle iniziative dei creditori.

I creditori particolari del socio rimangono estranei alla procedura di concordato intrapreso

dalla società, nella quale non hanno diritto di voto e pertanto non possono essere pregiudicati dal concorso. (Il Caso.it).

Tribunale Tempio Pausania, 20 Novembre 2014.

Azione revocatoria ordinaria contro socio solidalmente responsabile - Beneficio preventiva escussione patrimonio sociale - Non osta.

L'azione revocatoria ordinaria non ha natura di azione esecutiva e non ha alcuna efficacia restitutoria ma consente solo di rendere inopponibile al creditore gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore; l'utile esperimento della stessa nei confronti del socio solidalmente e illimitatamente responsabile di una snc non è, pertanto, ostacolato dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale rispetto a quello dei singoli soci che non può essere invocato in quanto opera sul piano prettamente esecutivo. (Il Caso.it)

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 29 Ottobre 2014.

Società in nome collettivo - Beneficium excussionis - Esecuzione diretta nei confronti degli ex soci - Ammissibilità.

Il titolo esecutivo formato nei confronti di una società in nome collettivo legittima l'esecuzione forzata direttamente nei confronti degli ex soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali. La ratio deve essere identificata nell'esigenza di tutelare i terzi che hanno acquistato diritti verso la società facendo affidamento sul patrimonio di tutti i soci e dunque anche del socio fuoriuscito dalla compagine sociale, ciò in quanto al momento dell'assunzione dell'obbligo i terzi potevano fare affidamento soltanto sulla responsabilità dei soci allora esistenti.

Non è necessaria una procedura esecutiva contro la società quando circostanze oggettive dimostrino l'inutilità della stessa.

La sanatoria del precetto nullo per raggiungimento dello scopo a seguito dell'opposizione trova applicazione solo ove la notificazione è pur sempre esistente (Il Caso.it).

Tribunale di Milano 23 gennaio 2014

Responsabilità illimitata dei soci e beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale

In una società semplice, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale previsto ex art. 2268 c.c. non può essere validamente eccepito dai soci in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei loro confronti quali coobbligati al pagamento dei debiti sociali, essendo questa un'eccezione attinente alla sola fase esecutiva, peraltro rilevante solo qualora i soci coobbligati indichino espressamente "i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi" (giustiziadelleimprese.it)

Tribunale Reggio Emilia, 10 Settembre 2014

Possibilità del creditore sociale di agire nei confronti del socio illimitatamente responsabile - Necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 - Non necessità di sperimentare l'azione esecutiva se risulta l'impossibilità di soddisfare almeno parzialmente il credito.

La preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall'art. 2304 c.c. perché il creditore di una società in nome collettivo possa pretendere il pagamento dei singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti *aliunde* dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione, almeno parziale, del credito (Il Caso.it)

Tribunale Taranto, 12 Giugno 2014

Azione esecutiva promossa nei confronti del socio illimitatamente responsabile - Principio del *beneficium excussionis* - Sentenza definitiva che ne accerta la violazione - Effetti sul diritto del creditore di agire nei confronti del socio mediante altre azioni esecutive.

La sentenza passata in giudicato che accerti l'impossibilità del creditore di agire nei confronti dei singoli soci illimitatamente responsabili per violazione del *beneficium excussionis* di cui all'articolo 2304 c.c. non impedisce al creditore di proporre nei confronti del socio eventuali altre future azioni esecutive. La norma contenuta nell'articolo 2304 citato, infatti, è una condizione di procedibilità della singola azione esecutiva e la sentenza che ne accerta la mancanza spiega i suoi effetti sulla singola azione esecutiva e non sul diritto del creditore di far valere la responsabilità sussidiaria dei soci (Il Caso.it).

Cassazione civile, sez. III, 14 Novembre 2011, n. 23749

Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale - Società di persone - Titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società - Escussione preventiva del patrimonio sociale - Deduzione con opposizione a precetto da parte del socio - Qualificazione - Opposizione all'esecuzione - Fondamento.

L'opposizione del socio di società di persone illimitatamente responsabile avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, con la quale si fa valere la mancata osservanza dell'art. 2304 cod. civ., si configura come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo (il Caso.it)

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 03 Marzo 2011, n. 5136

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale - Pignoramento presso terzi dei diritti di società in nome collettivo - Esito negativo - Incapienza del

patrimonio societario - Prova - Inidoneità - Azione esecutiva nei confronti del socio - Esclusione.

L'esito negativo del pignoramento presso terzi dei diritti di una società in nome collettivo è inidoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito, e non giustifica l'esecuzione nei confronti del socio che gode del "*beneficium excussionis*" ex art. 2304 c.c. (Il Caso.it)

Tribunale Bologna, 20 Maggio 2010

Società di persone - Responsabilità del socio per i debiti sociali - Beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società - Prova della incapienza del patrimonio sociale - Onere a carico del creditore precedente.

In tema di preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2304, codice civile), il creditore che, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società, intende escutere il patrimonio del singolo socio illimitatamente responsabile, ha l'onere di provare l'incapienza del patrimonio della società (Il Caso.it).

Tribunale Bologna, 20 Maggio 2010

Società di persone - Responsabilità del socio per i debiti sociali - Beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società - Prova della incapienza del patrimonio sociale - Onere a carico del creditore precedente.

In tema di preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2304, codice civile), il creditore che, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società, intende escutere il patrimonio del singolo socio illimitatamente responsabile, ha l'onere di provare l'incapienza del patrimonio della società (Il Caso.it).

Cassazione civile, sez. III, 15 Luglio 2005, n. 15036

Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere - Società in accomandita semplice - Escussione preventiva del patrimonio sociale - Deduzione con opposizione a precetto da parte del socio - Ammissibilità.

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale - Società in accomandita semplice - Deduzione con opposizione a precetto da parte del socio - Ammissibilità.

Il socio accomandatario, al quale sia intimato precetto di pagamento di un debito della società in accomandita semplice, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. per fare valere il beneficio di preventiva escussione della società non appena gli sia notificato il precetto senza dovere attendere il pignoramento.

Cassazione civile, sez. I, 18 Agosto 2006, n. 18185

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale - Pagamento da parte di un socio di un debito sociale - Rivalsa nei confronti del consocio - Ammissibilità - Condizioni - Insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori - Necessità - Esclusione.

Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 cod. civ., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 cod. civ., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali (Il Caso.it).

Cassazione civile, sez. III, 15 Luglio 2005, n. 15036.

Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere - Società in accomandita semplice - Escussione preventiva del patrimonio sociale - Deduzione con opposizione a precetto da parte del socio - Ammissibilità.

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale - Società in accomandita semplice - Deduzione con opposizione a precetto da parte del socio - Ammissibilità. . Il socio accomandatario, al quale sia intimato precetto di pagamento di un debito della società in accomandita semplice, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. per fare valere il beneficio di preventiva escussione della società non appena gli sia notificato il precetto senza dovere attendere il pignoramento (Il Caso.it).